

Allegato b)

SCHEMA DI CONVENZIONE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALAMADIBA"

L'anno, questo giorno presso gli uffici comunali di Via Galaverna 8,

TRA

Comune di Modena, nel seguito denominato anche Comune o Amministrazione Comunale, per cui agisce, esclusivamente nella sua qualità di....., nato/a a il, residente, per quanto attiene il presente atto, presso gli uffici di Via Galaverna 8,

E

....., nel seguito denominata/o anche “affidatario” o “gestore”, con sede in, via, c.f., per il/la quale agisce esclusivamente nella sua qualità di Legale rappresentante, nato/a a il,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Modena, come sopra rappresentato, affida a, anch'essa/o come sopra rappresentata/o, che accetta, la gestione, nei termini più espressamente precisati nei patti seguenti, dell'impianto sportivo posto in Modena, via Pucci 45/b interno 2, denominato *Palamadiba* e di tutte le strutture ed attrezzature annesse o in dotazione all'impianto sportivo nello stato di fatto in cui si trova.

Fatte salve le eccezioni e possibilità contenute nel presente atto, la gestione e l'utilizzo dell'impianto, è da ritenersi in periodo e orario extra-scolastico che verrà determinato all'inizio di ogni annualità sportiva in accordo con l'Amministrazione Comunale e la Direzione dell'Istituto scolastico.

La struttura corrispondente all'impianto sportivo è evidenziata nella planimetria allegata e comprende anche un' area esterna attrezzata per lo svolgimento di attività sportive.

Art. 2 – DURATA E DIVIETO DI CESSIONE DELLA GESTIONE

La presente convenzione decorre dal ed ha la durata di anni **5 (cinque)**. Si da atto che scadrà il

Resta inteso che la validità della presente convenzione è subordinata alla disponibilità della struttura per effetto di apposito accordo tra il Comune di Modena e l'Autorità scolastica di riferimento.

E' vietata la cessione a terzi della gestione.

Art. 3 - LOCALI E STRUTTURE

Locali all'interno dell'edificio

I locali evidenziati *con il colore giallo nella piantina allegata* sono affidati al gestore per lo svolgimento delle attività comunali anche in orario e periodo scolastico. Il gestore ne assicurerà la gestione, custodia, pulizie e igienizzazioni.

I locali evidenziati *con il colore verde nella piantina allegata* (depositi materiale della scuola e spogliatoi insegnanti) rimangono a disposizione dell'istituzione scolastica e sono in capo alla stessa anche in periodo e orario extrascolastico. In occasione di attività/manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune di Modena, potrà essere richiesta la disponibilità di detti spogliatoi. Salvo diversa disposizione comunale, non compete al gestore la pulizia di detti locali. Resta invece inteso che qualora gli spogliatoi vengano utilizzati per le citate attività/manifestazioni, la relativa pulizia è a carico del gestore.

Il magazzino evidenziato *con il colore arancione*, per sua natura può prevedere il ricovero di attrezzature particolarmente voluminose come le porte del calcio a 5, quelle da hockey oltre ad altro materiale necessario per lo svolgimento delle attività comunali. Il magazzino può inoltre contenere diverso materiale sportivo di proprietà della scuola. Pertanto, il magazzino, potrà essere utilizzato sia dal gestore dell'impianto sportivo che dall'Istituzione scolastica. Le parti avranno cura di occupare gli spazi in parti uguali e in modo da non creare intralcio per le reciproche attività di estrazione dei materiali. Il gestore e l'Istituzione scolastica dichiareranno reciprocamente quali materiali intendano ricoverare per occupare gli spazi di loro competenza e potranno essere assunti verbali di inventario e ulteriori accorgimenti da rispettare per una ordi-

nata e collaborativa fruizione degli spazi. Le pulizie e igienizzazioni di detto magazzino sono comunque a carico del gestore.

Il locale tecnico *evidenziato con il colore azzurro* resta a disposizione della Istituzione scolastica sia in orario scolastico che in orario e periodo extrascolastico ma dovrà rimanere sempre accessibile in qualsiasi orario o periodo. Salvo diversa disposizione comunale non compete al gestore la pulizia di detto locale.

L'accesso ai locali tecnici (es, cabile elettriche ecc...) evidenziati con il colore fucsia è consentito solo al personale addetto e autorizzato.

Tutti gli altri spazi e locali contenuti nell'edificio denominato Palamadiba, in orario e periodo extrascolastico e comunque ogni volta non siano in essere lezioni curriculari della scuola, potranno essere utilizzati per l'attività comunale e saranno gestiti dall'affidatario (facenti parte della gestione). In orario scolastico e comunque quando siano in essere lezioni curriculari della scuola, tali spazi e locali sono a disposizione dell'Istituzione scolastica. Per quanto sia previsto, a cura del Comune, di investire l'Istituzione scolastica circa le sue competenze in merito a riassetto/riordini, determinate pulizie e igienizzazioni di tali spazi e locali al termine delle attività scolastiche, in assenza di particolari accordi con l'Istituzione scolastica, resta inteso che le pulizie e igienizzazioni di cui all'art. 5 di detti spazi e locali saranno in carico e a cura del gestore.

Considerato che il Palamadiba è un impianto sportivo a rilevanza cittadina e allo stesso tempo una palestra scolastica, al fine di raggiungere un congruo e pieno utilizzo, sulla base di appositi accordi con l'Istituzione scolastica, potranno essere stabiliti utilizzi prevalenti, ancorchè non esclusivi, di determinati spazi sia da parte del gestore per lo svolgimento delle attività comunali sia da parte della scuola (es. sale al primo piano, specifici spogliatoi ecc..) e questo in orario e periodo scolastico specificando le competenze in merito alle pulizie e igienizzazioni.

Area esterna

L'area esterna si compone di:

- campo da Tennis
- Campo da calcetto
- Pista di atletica
- buca per il salto in lungo

Sul campo da calcetto, previo accordo con l'Istituzione scolastica e a seguito di autorizzazione comunale, potrà essere montata e smontata a cura e responsabilità del gestore dell'impianto, a norma di legge, una volta aerostatica di norma nel seguente pe-

riodo: 15 novembre - 15 marzo. In orario scolastico l'area esterna sarà utilizzata dalla scuola e potrà essere utilizzata anche la volta aerostatica.

In orario e periodo extrascolastico l'area esterna (comprensiva della volta aerostatica) potrà essere utilizzata dal gestore per le attività comunali e sarà gestita dall'affidatario che ne assicurerà anche la pulizia fatta eccezione per la sabbiera destinata agli atterraggi del salto in lungo. Quest'ultima rimane in carico ed utilizzo esclusivo della scuola che provvederà a gestirla e mantenerla in essere nello stato igienico sanitario e di sicurezza previsto dalle norme e disposizioni vigenti.

Sulla base di appositi accordi con l'Istituzione scolastica, l'area esterna, compresa la volta aerostatica, potrà essere utilizzata dal gestore per le attività comunali in determinati giorni e orari anche scolastici a condizione che l'accesso di utenti/pubblico avvenga dall'esterno al fine di non creare interferenze.

Art. 4 - CUSTODIA, DIREZIONE DELLE ATTIVITA'

Il gestore è costituito custode del bene. Alla risoluzione del rapporto, il bene stesso, complessivamente inteso come immobile dotato di attrezzature, dovrà essere reso in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un uso corretto da parte degli utenti.

Il gestore dovrà nominare un responsabile di segreteria, quale referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e i terzi, rendendo noto il numero di telefono, la casella di posta elettronica, ed ogni altra notizia volta a garantire trasparenza e imparzialità nei servizi offerti. Il gestore, qualora ne sia sprovvisto, dovrà dotarsi di una casella di posta elettronica certificata e il suo rappresentante di firma digitale avente valore legale.

Con particolare riferimento ai rapporti con l'Amministrazione Comunale dovrà essere fornito obbligatoriamente un numero di telefono cellulare al fine di garantire la reperibilità in qualsiasi momento.

Il gestore è altresì tenuto a rendere noto ai terzi il nominativo del direttore tecnico dell'attività sportiva e all'Amministrazione Comunale oltre a quest'ultimo, anche il nominativo del direttore della gestione.

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere al gestore, in qualsiasi momento, dati e/o documenti riguardanti la gestione (bilanci compresi) qualora necessari per le operazioni di verifica e/o programmazione.

Art. 5 - SORVEGLIANZA, PULIZIA DELL'IMPIANTO, ALLESTIMENTI

Il gestore, in periodo e orario extrascolastico, dovrà provvedere all'apertura e alla chiusura dell'impianto attivando quanto necessario per assicurare il suo funzionamento (es. accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione, allestimento e montaggio attrezzature sportive ecc...) secondo il calendario di utilizzo predisposto dall'Amministrazione Comunale. L'apertura e la chiusura dell'impianto e

l'attivazione di quanto necessario per il suo funzionamento riguarda senz'altro ogni attività di allenamento e/o competizione sia da parte del gestore che da parte degli utilizzatori terzi così pure è richiesto in occasione di manifestazioni e/o eventi anche organizzati dal Comune.

Fatte salve le eccezioni previste nella presente convenzione, il gestore dovrà inoltre effettuare a propria cura e spese ogni genere di pulizia sia ordinaria che straordinaria (compresi i vetri e le pulizie in quota) provvedendo anche alla sanificazione di tutti gli spazi, compresi i servizi igienici, gli spogliatoi, uffici magazzini, area esterna ecc... Sono comprese anche le pulizie straordinarie che dovessero rendersi necessarie a seguito di eventuali lavori presso l'impianto sportivo.

Le pulizie e le sanificazioni previste dovranno essere svolte di norma al termine delle attività sportive siano esse relative all'attività del gestore che degli utilizzatori terzi nonché al termine degli eventi/competizioni anche organizzati dal Comune. Le pulizie e sanificazioni previste dovranno essere assicurate in ogni caso prima dell'inizio dell'orario delle lezioni scolastiche e comunque in orari tali da consentire il pronto utilizzo della scuola.

Le attrezzature sportive di proprietà del gestore e degli utilizzatori, dovranno essere rimosse prima dell'inizio delle lezioni scolastiche. Per le attrezzature sportive utilizzate anche dalle scuole (es. reti e pali da pallavolo) lo/il smontaggio/rimontaggio dovrà avvenire in accordo con la scuola secondo le esigenze di quest'ultima.

Al termine delle attività e comunque prima dell'inizio delle lezioni scolastiche, il gestore dovrà provvedere anche al riordino di tutti locali.

In termini di pulizia e sanificazione resta inteso anche il rispetto e l'applicazione maggiormente stringente in materia sanitaria in merito agli adempimenti e modalità previsti in materia di prevenzione al Covid - 19.

Il gestore provvederà a propria cura e spese a dotare i servizi igienici di carta igienica, sapone liquido, carta asciuga mani e, qualora previsto, anche delle soluzioni idro alcoliche disinfettanti per le mani.

Durante l'orario e periodo extra scolastico in cui l'impianto sportivo è aperto per le attività non di competenza della scuola, il gestore dovrà assicurare un servizio di vigilanza onde impedire l'accesso a persone non autorizzate.

Il gestore deve comunque garantire le funzioni di custodia nel periodo e orario extrascolastico.

Il gestore dovrà tenere apposito registro recante, giorno per giorno, i nominativi di coloro che frequentano l'impianto sportivo. Il trattamento dei dati raccolti dovrà avvenire nel rispetto della normativa in materia di privacy (RGPD - Regolamento Generale Protezione Dati 2016/679).

Il gestore si obbliga a segnalare al Comune, con congruo anticipo, circostante che mettano a rischio il buon svolgimento dell'attività, la salute pubblica o l'incolumità delle persone. Il gestore consentirà l'ispezione e l'intervento degli incaricati del Comune in ogni momento. Relazionerà al competente ufficio comunale nel caso si verificano casi di violazione di norme o disposizioni comunali.

Art. 6 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Spetta all'Ufficio Sport del Comune di Modena stabilire, nell'ambito di un proprio piano di assegnazione, l'utilizzo dell'impianto per attività sia continuative che occasionali, nonché l'utilizzo per altre manifestazioni, anche a carattere extra-sportivo.

Resta inteso che almeno il 60% delle ore complessive di attività extrascolastica dell'impianto dovranno essere destinate ad attività rientranti nell'ambito degli sport cosiddetti rotellistici riconosciuti dalla F.I.S.R.

Per l'utilizzo dell'impianto a favore di soggetti diversi dal gestore, l'Ufficio Sport Comunale si riserva al massimo il 30% delle ore in cui è possibile svolgere attività presso l'impianto in orario extrascolastico precisando fin d'ora che queste non necessariamente saranno limitate solo a determinate fasce orarie o confinate a particolari giorni. L'Ufficio Sport stabilirà le fasce orarie e le giornate di competenza calcolandole secondo una provata ed equa distribuzione nel rispetto di quanto sopra.

Al di fuori di quanto sopra stabilito, tutto il resto della disponibilità dell'impianto in orario e periodo extrascolastico è riservata alle attività sportive proprie del gestore qualora ne abbia necessità.

Tuttavia, nell'assegnazione delle giornate e spazi orari destinati all'attività sportiva del gestore, l'Ufficio Sport potrà valutare, a suo insindacabile giudizio, l'esigenza dello stesso di disporre di un maggior numero di ore e/o giornate rispetto a quelle previste a suo favore accordandone una maggior quota. Anche il gestore potrà, se lo ritiene opportuno, rinunciare a determinati spazi orari e/o giornate per consentire l'utilizzo da parte di terzi.

Previa autorizzazione del Comune, il gestore potrà organizzare Centri Estivi rispettando le norme di legge previste in materia. La richiesta dovrà pervenire all'Ufficio Sport entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il Comune si riserva inoltre di autorizzare per ogni anno sportivo due eventi in forma gratuita e quattro eventi con rimborso forfettario da parte dell'organizzatore al gestore, nei termini stabiliti dal tariffario comunale vigente.

Per i due eventi in forma gratuita di cui sopra il gestore sarà impegnato complessivamente per massimo 6 giornate che potranno essere anche festive.

Nel caso l'impianto dovesse risultare non fruibile per un tempo strettamente necessario ad attuare interventi manutentivi anche con carattere di urgenza a cura del Comune, rimarranno comunque in essere gli adempimenti e patti contrattuali senza che ciò dia diritto ad alcun indennizzo a carico del Comune di Modena. In ogni caso sarà compito del Comune rendere noti al gestore, con congruo anticipo, i tempi e le modalità di intervento anche al fine di pervenire ad un necessario coordinamento.

Il gestore si impegna a rispettare e a far rispettare scrupolosamente gli orari di utilizzo dell'impianto secondo le assegnazioni stabilite esclusivamente dall'Amministrazione Comunale. Le parti convengono che le gare di campionato hanno la priorità su ogni altra attività programmata nell'impianto.

Art. 7 – CANONE – CORRISPETTIVO DI GESTIONE – TARIFFE

Il gestore corrisponderà, a titolo di canone d'uso, all'Amministrazione Comunale, la somma di € 8.000,00 + IVA per ogni anno sportivo, in due rate di pari importo: la prima entro il 31 dicembre, la seconda entro il 30 giugno.

Tutte le entrate per l'uso dell'impianto da parte di altri soggetti spettano al Gestore, che provvederà autonomamente alla loro riscossione, applicando tariffe non superiori a quelle comunali vigenti, rispettando tutti gli adempimenti contabili e fiscali vigenti.

A titolo di corrispettivo per la gestione sono previsti Euro 1.000,00 + IVA che l'Amministrazione comunale erogherà al gestore per ogni anno sportivo entro il 31 dicembre.

Art. 8 - RISPETTO DELLE NORME E CODICI, DIVIETI, AUTORIZZAZIONI

a) Codice etico

Il gestore si impegna a rispettare i principi generali espressi nel codice etico finalizzato alla promozione del benessere nell'attività motoria rientrante nel Piano della prevenzione della Regione Emilia-Romagna e ad adoperarsi per aderire a tale codice finalizzato a creare un circuito di strutture sportive che promuovano il benessere, inteso come garanzia di sicurezza sotto il profilo professionale (presenza di personale qualificato) e impegno allo svolgimento di iniziative di prevenzione dei rischi legati al consumo di sostanze psicoattive (alcol e droghe) e di sostanze dopanti oltretutto di promozione di una corretta alimentazione e di limitazione dell'uso di integratori alimentari. Resta inteso l'esclusione nell'impianto di attività che favoriscano dipendenze, ivi comprese quelle del gioco d'azzardo.

b) Codice di comportamento

Il gestore è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento in vigore per i dipendenti del Comune di Modena. Pertanto, ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, il rapporto contrattuale si intenderà risolto in caso di violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento da parte del Rappresentante Legale dell'affidatario o dei suoi collaboratori, nonché per violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento del Comune di Modena, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 601 dell'11 dicembre 2013, successivamente modificato da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 744 del 15/12/2020, entrambi visionabili sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione Comunale liberamente accessibile al seguente indirizzo: <https://www.comune.modena.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-di-dipendenti-e-dirigenti>

c) Privacy

Il gestore è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di privacy (RGPD - Regolamento Generale Protezione Dati 2016/679) e delle misure tecniche e organizzative adottate o che verranno adottate dal Comune di Modena in adeguamento a tale normativa con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza informatica e alla riservatezza delle informazioni e dei dati di cui viene a conoscenza. A tal fine il soggetto gestore verrà nominato, se previsto, Responsabile esterno del trattamento dei dati.

d) rispetto delle norme e delle leggi

Il gestore si impegna a rispettare e a far rispettare le leggi, norme, disposizioni, deliberazioni e regolamenti anche locali in vigore o di futura emanazione in materia di utilizzo e gestione di impianti sportivi.

e) Divieti di installazione e utilizzo improprio dell'impianto

Non è consentita la costruzione di nuovi manufatti e/o fabbricati, l'installazione di nuove attrezzature anche sportive e/o strutture varie anche temporanee senza preventiva autorizzazione Comunale. Così pure, senza apposita autorizzazione Comunale, non è possibile modificare gli impianti elettrici, idrici o termici esistenti. Tanto meno è possibile, senza apposita autorizzazione, prelevare energia elettrica, gas o acqua per iniziative diverse da quelle stabilite per il normale funzionamento dell'impianto. Non è consentita inoltre la formazione di calore al di fuori del sistema esistente e comunque non è consentito l'impiego di fiamme libere.

f) Permessi e autorizzazioni in caso di eventi e/o attività sportive

Sono in carico all'affidatario le richieste di permessi, autorizzazioni, licenze e/o ogni altro adempimento presso i rispettivi soggetti competenti anche in base alla normativa prevista in caso di pubblico spettacolo (Comune, Asl, Siae, Vigili del fuoco,

commissione di vigilanza per pubblici spettacoli, etc...) connessi allo svolgimento di manifestazioni e/o eventi e/o attività sportive, anche temporanei e/o giornalieri, e tutto quanto connesso all'organizzazione degli stessi quali ad esempio somministrazione di cibi e bevande. Resta inteso che tali manifestazioni/eventi devono essere preventivamente autorizzati anche dall'Ufficio Sport Comunale.

Il mancato rispetto di una o più prescrizioni di cui al presente articolo, può essere causa sufficiente per dare luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 9 – MANUTENZIONE

E' a carico del Comune la manutenzione straordinaria e gli interventi di manutenzione ordinaria ad esclusione di quelli di minuta manutenzione e di quelli di seguito declinati a carico del gestore.

In caso di nevicate è in carico al gestore lo sgombero della neve dalle pertinenze al fine di creare i camminamenti necessari a raggiungere almeno i vari fabbricati dell'impianto.

E' anche compito del gestore rimuovere ogni altro elemento che si frapponga al buon funzionamento del servizio.

Interventi preventivi dovranno essere attuati per limitare le spese in un'ottica di oculata gestione.

a) Minuta manutenzione

Gli interventi di minuta manutenzione a carico del gestore sono quantificati in Euro 2.000,00 iva esclusa per ogni anno solare riferito a 12 mesi. Nel periodo settembre - dicembre 2022 tale somma è ridotta ad Euro 700,00 iva esclusa e nel periodo gennaio - agosto 2027 tale somma è ridotta ad Euro 1.400,00 iva esclusa. Raggiunta la spesa, il resto della minuta manutenzione che dovesse rendersi necessaria, sarà in carico all'Amministrazione Comunale. Gli interventi dovranno comunque essere autorizzati e rendicontati. Per quanto possano rientrare nella minuta manutenzione diversi tipi di intervento a concorrenza della spesa sopracitata, a solo titolo di esempio, ancorchè non esaustivo, rientrano senz'altro la sostituzione di neon e lampadine negli spogliatoi, servizi igienici, uffici, magazzini. Rientrano pure la riparazione di rubinetteria, sifoni, sblocco intasamenti bagni e fori di sgrondo docce, sostituzione diffusori docce, accessori bagni, sostituzioni di battiscopa, riparazione maniglie e serrature, riparazioni di recinzioni e cancelli, sostituzione mattonelle, piccoli tinteggi e modeste riprese di intonaco, ecc...

b) Arredi

Sono in carico e a spese del gestore la sostituzione di arredi rotti o vetusti degli spogliatoi (es. sedie, panchine e attaccapanni, armadietti, mensole spogliatoi a norma di legge ecc..). Nel caso emerga l'esigenza del gestore di installare o sistemare

dispenser fissi per erogazione del sapone liquido e/o phone asciugacapelli, questi tipi di interventi restano in carico al gestore. Tali strumenti dovranno essere installati seguendo le prescrizioni di legge e, ancorchè forniti dal gestore, diventeranno di proprietà del Comune e rimarranno presso l'impianto sportivo. In ogni caso, prima di procedere, occorrerà la preventiva autorizzazione Comunale.

c) Pareti divisorie mobili e canestri

E' a carico e a spese del gestore l'annuale revisione/collaudo delle pareti divisorie mobili presenti presso l'impianto sportivo.

E' a carico e a spese del gestore il periodico collaudo, secondo le prescrizioni di legge, dei canestri per il basket (meccanismo di sollevazione/abbassamento, sicurezza dei corpi sospesi, stabilità dei tabelloni e dei canestri).

d) Zanzara Tigre

Il gestore osserverà le prescrizioni previste per contrastare il proliferare della zanzara tigre con interventi a proprio carico.

e) Attrezzature sportive

Sono a carico e a spese del gestore la sistemazione/riparazione delle attrezzature e strumentazioni sportive funzionali allo svolgimento dell'attività nonché la fornitura di nuove attrezzature che si rendessero necessarie anche a causa della necessità di sostituire quelle esistenti sia per la loro vetustà o perchè non più rispondenti alle norme di sicurezza (reti, pali, cavi e arganelli/tenditori impianto pallavolo, canestri e tabelloni basket, centraline e display/monitor segnapunti ecc..). Le installazioni e forniture dovranno essere corredate dalle necessarie certificazioni a norma di legge e rimarranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

f) Campi di gioco

E' in carico e a spese del gestore la segnatura dei campi per la pratica sportiva in caso di scolorimento righe o in caso di necessità di nuove tracciature. Prima di procedere dovrà comunque essere accordata apposita autorizzazione da parte dell'Ufficio Sport Comunale.

g) Grondaie e pluviali

E' in carico e a spese del gestore la periodica pulizia delle grondaie e pluviali (almeno 1 volta l'anno a fine autunno) al fine di scongiurare infiltrazioni di acqua piovana nei fabbricati.

Si ribadisce che ogni intervento che dovesse coinvolgere gli impianti e/o opere murarie dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dall'Amministrazione Comunale. Resta intesa la responsabilità civile e penale del soggetto gestore in caso di interventi non conformi alle norme di legge e di sicurezza e nel caso gli stessi risultino dannosi a cose o persone.

Art. 10 – UTENZE

Sono a carico del Comune di Modena le spese relative alle utenze idriche, elettriche, di riscaldamento e quelle relative alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti solidi urbani. Il gestore è tenuto a farsi parte diligente garantendo un uso oculato delle utenze presidiando costantemente la struttura sportiva evitando che si verifichi inutile spreco di risorse idriche, di calore, di corrente elettrica. Qualora l'Amministrazione Comunale venga a conoscenza di utilizzi non parsimoniosi delle utenze provvederà a contestarlo al gestore, verrà considerata inadempienza contrattuale e, in caso di ripetuti richiami, potrà essere risolta la convenzione ai sensi di quanto previsto. Non osservare un attento utilizzo delle utenze (luci rimaste accese in assenza di attività o quando non necessario, spreco di acqua corrente ecc...) è considerato certamente inadempienza contrattuale.

Tuttavia, al fine di attuare una congrua regolazione degli impianti di erogazione del calore e/o refrigerazione/condizionamento, secondo una corretta taratura che tenga conto dell'attività svolta ma al tempo stesso di una temperatura ambientale adeguatamente proporzionata, è previsto che il gestore non indugi nel richiedere l'intervento del soggetto conduttore dell'impianto di riscaldamento/refrigerazione/condizionamento ogni volta necessario. Provvederà a contattarlo anche ripetutamente al fine di modificare la regolazione della congrua temperatura e comunque in caso di malfunzionamenti. L'Amministrazione Comunale, in sede di consuntivo delle spese sostenute per le utenze, qualora registri un trend superiore al dato di consumo storico dell'impianto, potrà chiederne conto al gestore che dovrà dimostrare di aver ottemperato a tutto quanto previsto nel presente articolo.

Art. 11 – RESPONSABILITA' E SICUREZZA

a) Prescrizioni generali

Ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia nei confronti di terzi che del Comune di Modena, relativa al servizio affidato e al suo svolgimento, che deve essere eseguito in maniera puntuale e corretta, viene assunta dal gestore.

Il gestore solleva il Comune di Modena da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per il servizio affidato con la presente convenzione. Il gestore risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte dell'Amministrazione Comunale. Il gestore sarà inoltre responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l'obbligo, in base alla decisione insindacabile del Comune ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.

b) Altre prescrizioni per il rispetto delle norme in materia di sicurezza

Il gestore si impegna a nominare un responsabile ed un suo eventuale sostituto, ed a comunicarlo tempestivamente al Comune, per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 18/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso in cui il responsabile non venga nominato, l'Amministrazione comunale riterrà responsabile della sicurezza il Legale Rappresentante del soggetto gestore.

L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il gestore, gli utilizzatori dell'impianto, il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione. Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, soci o volontari in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Gestore è tenuto inoltre all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto applicabili, assumendo la qualità di "datore di lavoro". Il Gestore prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

Il gestore, anche in relazione alla capienza dell'impianto, alle sue dimensioni e alle tipologie di attività e manifestazioni (se l'impianto è idoneo ad ospitarle), dovrà adottare tutte le precauzioni e gli adempimenti per la sicurezza ai sensi del D.M. del 18/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni, del D. Lgs. n. 81/2008 e del D.M. del 10/03/98.

E' necessario che il soggetto gestore sottoscriva il documento di Valutazione dei rischi da interferenze redatto dall'RSPP dell'istituto scolastico, rispettando le limitazioni sulla fruibilità dei locali assegnati.

c) Altri compiti specifici in capo al gestore per il mantenimento delle condizioni di sicurezza presso l'impianto sportivo

Sono in capo al gestore:

- il controllo del funzionamento delle luci di emergenza. Resta inteso che, qualora le luci vengano danneggiate dal gestore o il danno si verifichi durante l'orario in cui il gestore ha in corso la propria attività o durante l'attività sportiva di altri soggetti autorizzati all'uso dell'impianto in periodo e orario extrascolastico, la riparazione risulterà in capo al gestore stesso senza rimborso;
- il controllo del corretto funzionamento delle porte antipanico. Resta inteso che qualora le porte siano oggetto di danno per incuria da parte del gestore o per atto vandalico durante l'orario in cui il gestore ha in corso la propria attività o durante l'attività sportiva di altri soggetti autorizzati all'uso dell'impianto in periodo e orario extrascolastico, la riparazione risulterà in capo al gestore stesso senza rimborso;
- il controllo del sistema di allarme antincendio. Resta inteso che, qualora vengano danneggiati i pulsanti di attivazione dell'allarme o l'allarme sia attivato volontariamente non in presenza di pericolo, l'addebito del ripristino sarà in capo al soggetto gestore nel caso i danni o i disservizi accadano durante l'orario in cui il gestore ha in corso la propria attività e anche se i fatti si verifichino durante l'attività sportiva di altri soggetti autorizzati all'uso dell'impianto in periodo e orario extrascolastico;
- il controllo e il rispetto degli orari di attivazione e disattivazione del sistema di allarme antintrusione, ivi compreso il rispetto delle "zone" assegnate. Resta inteso che qualora scatti l'allarme, con pronto intervento del servizio di vigilanza, e si rinvenga che ciò è determinato dall'azione scorretta del gestore senza una motivata ragione, la prestazione verrà addebitata al gestore.

d) Protezioni e messa in sicurezza di parti eventualmente pericolose

Qualora presso l'impianto, o comunque presso i campi di gioco, siano presenti elementi considerati pericolosi è compito del gestore informare tempestivamente il Comune. Segnatamente alle parti dei campi di gioco che devono essere protette per lo svolgimento dell'attività sportiva in orario e periodo extrascolastico (pali pallavolo, colonne o spigoli a bordo campo ecc...), provvederà il gestore alla messa in sicurezza (imbottiture, protezioni, transennature, apposite segnalazioni ecc..) con interventi a proprio carico fermo restando che non è consentita la pratica sportiva su tali campi di gioco fino alla messa in sicurezza delle criticità riscontrate.

e) Protocolli sanitari (Covid - 19)

Il gestore è tenuto alla attuazione di tutti gli adempimenti previsti nei protocolli sanitari vigenti in materia di prevenzione del rischio di contagio da Covid - 19 e altre disposizioni nazionali e locali in materia sanitaria e di utilizzo di impianti sportivi anche dipendenti dalle modalità di utilizzo condiviso delle palestre scolastiche meglio definite con l'avvio dell'anno scolastico. L' effettiva disponibilità dell'impianto sportivo e la possibilità o meno di frequentarlo può subire delle interruzioni in base a disposizioni e/o condizioni a carattere straordinario. In tal caso rimangono comunque in essere gli adempimenti e patti contrattuali senza che ciò dia diritto ad alcun indennizzo a carico del Comune di Modena.

f) Polizza assicurativa

Il gestore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni a persone o a cose nell'esecuzione della gestione. Pertanto il gestore dovrà dotarsi, mantenendola in vigore per tutta la durata della convenzione, di polizza assicurativa RCT/RCO stipulata con primaria compagnia assicurativa che preveda:

- il soggetto gestore dell'impianto quale contraente;
- l'indicazione esplicita dell'attività assicurata, coincidente con l'attività relativa all'affidamento della gestione;
- un massimale unico minimo di Euro 1.000.000,00.

Art. 12 - DEFIBRILLATORI E ALTRI MEZZI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO

a) Defibrillatori

Il gestore deve rispettare quanto previsto dal Decreto Ministero della Salute 24 aprile 2013 pubblicato in G.U. n. 169 del 20.07.2013 Decreto Balduzzi.

Qualora l'impianto non sia dotato di defibrillatore spetta al gestore provvedere alla sua dotazione con oneri di uso e manutenzione a suo carico.

Nel caso l'impianto sportivo sia già dotato di defibrillatore di proprietà del Comune di Modena, questo dovrà essere custodito e conservato dal gestore con la diligenza del buon padre di famiglia. Sono a carico del gestore tutti gli oneri e spese di installazione e posizionamento della teca compresi gli adempimenti ed oneri necessari per garantire la sicurezza e la perfetta comunicazione dell'apparecchiatura con le sale operative di soccorso. E' altresì a carico del gestore la gestione della strumentazione comprese le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, la programmata sostituzione dei materiali di consumo e gli adempimenti ed oneri necessari per garantire la sicurezza di legge. Il gestore si obbliga inoltre ad eseguire ogni altro intervento necessario alla conservazione, messa in sicurezza, pulizia e vigilanza del bene impedendo l'accesso alla strumentazione a persone non autorizzate.

Il defibrillatore può essere utilizzato esclusivamente da operatori resi idonei e

appositamente formati dagli organi competenti.

L'utilizzo del defibrillatore anche da parte di soggetti terzi assegnatari dell'uso dell'impianto sportivo, può essere autorizzato dal gestore previa verifica da parte dello stesso dei requisiti di idoneità e formazione rilasciati dagli organi competenti.

Il defibrillatore può essere messo a disposizione del personale di pubblico soccorso sanitario che dovesse intervenire presso l'impianto per assistere una persona colpita da malore.

Tutti gli oneri e le spese relative alla formazione degli operatori sono a carico del gestore. Il gestore è tenuto a disporre, per tutta la durata della convenzione di gestione, di almeno due persone ritenute idonee e formate dagli organi competenti per l'utilizzo del defibrillatore.

Salvo diversa disposizione del Comune di Modena, il defibrillatore in oggetto non deve mai abbandonare il complesso sportivo a cui è destinato.

Il gestore si assume direttamente ogni rischio legato alla responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a cose e persone dall'uso del defibrillatore. Il Gestore è responsabile per i danni causati a terzi o al Comune di Modena per colpa o trascuratezza nell'uso della strumentazione e comunque riconducibili alla cattiva gestione e custodia.

b) Altri mezzi e strumentazioni

Per svolgere le varie funzioni (es. pulizie) il gestore potrà dotarsi di propri mezzi ed attrezzature. Le macchine, attrezzature, attrezzi, strumentazioni, di proprietà comunale, qualora presenti/in dotazione presso la struttura, potranno essere impiegati dal gestore a titolo gratuito qualora ritenuti utili ed idonei tenendo conto dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. In tal caso la responsabilità per ogni danno od incidente durante la loro custodia ed utilizzo sarà in capo al gestore. Sarà in capo al gestore la manutenzione ordinaria di tali attrezzature e strumentazioni e la loro manutenzione straordinaria/riparazione fino ad una spesa di Euro 3.000,00 iva esclusa.

Nel caso il gestore non intenda prendere in carico determinate attrezzature e/o strumentazioni lo segnalerà per iscritto all'Ufficio Sport Comunale e provvederà alla loro riconsegna e/o allocazione nel luogo stabilito dall'Amministrazione Comunale.

Art. 13 - INTERVENTI DI MIGLIORIA

Il Comune di Modena, previa propria insindacabile e discrezionale valutazione, potrà contribuire alle spese sostenute per interventi di manutenzione e di miglioria dell'impianto, anche riguardanti l'approvvigionamento di attrezzature o strumentazioni. Qualsiasi tipo di intervento dovrà in ogni caso essere autorizzato dal Comune. Nel caso di acquisto di beni durevoli questi ultimi saranno inventariati e

rimarranno di proprietà comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà anche valutare, in caso di investimenti che l'affidatario è disposto a realizzare sull'impianto, un prolungamento della gestione in ragione della consistenza dell'investimento finalizzato a rigenerare o ammodernare l'impianto fermo restando il riconoscimento dell'interesse pubblico del progetto che dovrà essere approvato con apposita deliberazione e previo adeguamento del rapporto convenzionale.

Art. 14 – PUBBLICITÀ

Il gestore e gli altri utilizzatori dell'impianto potranno esercitare attività di pubblicità a favore di terzi esclusivamente nelle ore di utilizzo dell'impianto stesso purchè nel rispetto di ogni adempimento previsto dai regolamenti e normative anche locali in materia fermo restando l'ottenimento, a proprio carico, dei necessari permessi e l'assolvimento degli oneri economici, tributari e fiscali che ne derivano.

Per le installazioni pubblicitarie dovranno essere adottate tutte le precauzioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e dovrà essere garantita la massima sicurezza agli atleti e al pubblico e la completa visibilità del campo di gioco.

Art. 15 – TRACCIABILITA'

Il gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 16 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

La convenzione può essere risolta anticipatamente con il consenso delle parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti; La convenzione potrà altresì essere risolta unilateralmente, con provvedimento di revoca, da parte dell'Amministrazione Comunale al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i.;
- in caso di mancato rispetto del divieto di installare/posizionare presso l'impianto macchinette o dispositivi per il gioco d'azzardo;
- quando vi siano ripetute inadempienze da parte del gestore agli obblighi contrattuali, non regolarizzate in seguito a diffida formale del Comune;
- quando vi sia anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi;

- in caso di violazione del “Codice di Comportamento del Comune di Modena;
- quando il gestore o i propri associati pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell’Autorità Comunale;
- quando siano modificate le finalità perseguite dal gestore;
- quando il gestore venisse dichiarato fallito;
- nei casi previsti al precedente articolo 8;
- quando l’impianto sportivo venga utilizzato per scopi diversi da quelli previsti;
- in caso di episodi di violenza, doping o gravi accadimenti che pregiudichino le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, imputabili al gestore o ai suoi associati, dipendenti, volontari o persone in qualsiasi modo coinvolte nella gestione.

Alla risoluzione anticipata potrà procedersi dopo aver contestato l’addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni.

Art. 17 – MODIFICHE ASSETTO SOCIETARIO

Nel caso in cui, in costanza del rapporto di convenzione, si verificano modifiche nella denominazione e/o nell’assetto dell'affidatario, il rapporto convenzionale non si risolve di diritto e prosegue in capo al nuovo soggetto. Tuttavia il Comune si riserva la facoltà di valutare il permanere delle condizioni che hanno consentito l’affidamento ed eventualmente revocarlo, dando luogo alla risoluzione della convenzione, nulla essendo dovuto in questo caso all'affidatario.

Art. 18 – RECESSO

Il Comune potrà recedere dalla convenzione con preavviso non inferiore a 2 mesi comunicato con lettera raccomandata o a mezzo PEC nei seguenti casi:

- per sopraggiunti motivi di pubblico interesse;
- in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

Fermo restando la possibilità di risolvere la convenzione senza alcun preavviso qualora vi sia il consenso delle parti, il recesso dalla convenzione da parte del gestore per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, potrà essere preso in considerazione qualora richiesto al Comune con almeno 6 mesi di anticipo mediante lettera raccomandata o a mezzo PEC e a condizione che sia garantita la stagione sportiva in corso o l’inizio della successiva fino alla fine dell’anno solare in corso.

Art. 19 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione della presente convenzione o alla medesima connessa, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite in via esclusiva al Foro di Modena.

Art. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme e disposizioni vigenti in materia oltre che alle norme del codice civile in quanto applicabili. Dovranno essere osservate inoltre le disposizioni, anche di futura emanazione, contenute negli atti adottati in materia dal Comune.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione ed eventuale registrazione del presente atto sono a carico del gestore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Le Parti

Per
Il Legale Rappresentante

Per il Comune di Modena
.....